

INFORMATIVA IMU RATA DI ACCONTO 2020

Si informano i contribuenti che con le disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020), a decorrere dall'anno 2020, è stato abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e rimodulata l'imposta municipale propria (IMU).

In attesa della deliberazione delle aliquote IMU 2020, **si conferma che entro il 16 giugno 2020 dovrà essere versata la rata in acconto dell'IMU 2020 al pari al 50% dell'imposta versata a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.** Per ulteriori approfondimenti riguardo casi particolare si rimanda alla circolare Ministeriale 1/DF del 18/03/2020 pubblicata anche sul sito SERPHIN

Si evidenzia che l'art. 177 del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", **ha disposto l'esenzione della prima rata IMU 2020 per il solo settore turistico**, ovvero per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.**

L'imposta in acconto dovrà essere calcolata con riferimento alle tipologie di immobili ed aliquote riportate nello schema seguente. I versamenti devono essere effettuati con modello F24, indicando il Codice comune C136 ed il Codice tributo corrispondente.

Tipologia immobili	Aliquota 2019	Codice tributo Comune	Codice tributo Stato
ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze <u>non</u> iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTI		
ABITAZIONI PRINCIPALI e relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9	4,00 per mille	3912	
ALTRI FABBRICATI	10,60 per mille	3918	
TERRENI AGRICOLI <u>non</u> posseduti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti alla previdenza agricola. Sono altresì esenti i terreni contraddistinti in Catasto dal foglio 1 al foglio 78	7,60 per mille	3914	
AREE FABBRICABILI	10,60 per mille	3916	
IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA D (con esclusione D10)	10,60 per mille	3930	3925
D1 – Impianti eolici e fotovoltaici (TASI 2019)	0,80 per mille	3961	

Pagamenti ritardati in regime di ravvedimento operoso – art. 13 D.Lgs 472/1997

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso". Prima che l'ente provveda a notificare atti di accertamento per la contestazione dell'omesso/parziale versamento con applicazione della sanzione del 30%, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando contestualmente l'imposta, la sanzione ridotta come indicata nel prospetto sottostante e gli interessi legali giornalieri (0,05% tasso vigente su base annua dal 01/01/2020) conteggiati dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento fino alla data del versamento con ravvedimento operoso.

Ritardo	Sanzione	Riduzione	Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni	15%	Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo	0,1% per ogni giorno fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell' 1,4%
Da 15 a 30 giorni	15%	1 decimo	1,50%
Da 31 a 90 giorni	15%	1 nono	1,67%
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione	30%	1 ottavo	3,75%
Entro 2 anni dalla violazione	30%	1 settimo	4,29%
Oltre 2 anni dalla violazione	30%	1 sesto	5%

Codici tributo versamento Modello F24

Tipo immobile	Codice IMU	Codice Sanzioni	Codice Interessi
abitazione principale e relative pertinenze	3912	3924	3923
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	3924	3923
terreni	3914	3924	3923
aree fabbricabili	3916	3924	3923
altri fabbricati	3918	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato	3925	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune	3930	3924	3923
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-	-